



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 269 DEL 15/06/2020 PROT. 24316

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - disciplina orario di lavoro nelle campagne.

Il Sindaco

PREMESSO che tutto il territorio comunale durante il periodo estivo è caratterizzato dal fenomeno lavorativo di raccolta angurie ed altri prodotti tipici stagionali;

CONSIDERATO

 che

- in questi ultimi anni il suddetto fenomeno ha visto incrementare la forza lavoro nelle campagne anche in orari poco consoni con conseguenze igienico - sanitarie, e di salute in generale, altamente dannose e nocive per la salute del personale addetto;
- il lavoro di raccolta nei campi, a differenza di quanto avviene in altri settori, è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità di alternanza con ambienti chiusi che possono garantire una protezione nei momenti della giornata caratterizzati da maggiore criticità;
- nel luglio 2015, infatti, un lavoratore extracomunitario è rimasto vittima del lavoro svolto nelle campagne in orari contraddistinti da elevatissima temperatura;
- nel territorio del Comune di Nardò la problematica è particolarmente importante, a causa del c.d. "caporalato", fenomeno tristemente reale, balzato più volte agli "onori" delle cronache delle testate televisive e giornalistiche anche nazionali;

RILEVATA, pertanto:

- la necessità di un intervento volto a disciplinare e risolvere la problematica in esame al fine di

ridurre i rischi per la salute del personale del settore impegnato nelle operazioni varie nei campi, in particolare in quelle di raccolta di prodotti tipici stagionali;

- la volontà e necessità di agire al fine di salvare vite umane, preservare la salute pubblica e tutelare l'igiene pubblica;

RITENUTO di poter individuare, nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:30 nel periodo compreso tra il 22 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020 il momento di criticità maggiormente rilevante;

RITENUTO CHE il divieto lavorativo limitato alle sole quattro ore centrali non comporta alcun pregiudizio, in considerazione del fatto che nei mesi estivi il sole sorge al mattino verso le ore sei e tramonta verso le ore venti, per un totale, quindi, di ben 14 ore di luce naturale; sicchè le ore di sospensione dal lavoro possono essere recuperate, in tutto o in parte, nell'arco temporale della giornata;

CONSIDERATI:

- la necessità ed imprescindibilità del presente provvedimento al fine di ridurre i rischi individuati ai punti precedenti ed affrontare esigenze imprevedibili, temporanee, non ordinarie ed urgenti, nonché la necessità di agire con urgenza e tempestività per salvaguardare la salute umana, preservare la salute pubblica e tutelare l'igiene pubblica, eliminando i gravi pericoli che le minacciano;

- l'impossibilità di procrastinare l'intervento in un altro momento, in relazione alla esigenza di evitare il verificarsi di eventi drammatici o danni in generale alla incolumità ed alla salute degli operatori del settore;

- che con ordinanza n. 269 del 14.7.2016 prot. n. 30607 è stato fatto divieto di lavoro nei campi negli orari dalle 12:00 alle 16:00 dal 14.07.2016 al 31.8.2016; con ordinanza n.331 del 09.06.2017 prot.n.24640 è stato fatto divieto di lavoro nei campi negli orari dalle 12:30 alle 16:30 dal 09.06.2017 al 31.08.2017; con ordinanza n.283 del 22.06.2018 prot.n.27539 è stato fatto divieto di lavoro nei campi negli orari dalle 12:30 alle 16:30 dal 25.06.2018 al 31.08.2018; con ordinanza n.283 del 18.06.2019 prot.n.28640 è stato fatto divieto di lavoro nei campi negli orari dalle 12:30 alle 16:30 dal 21.06.19 al 31.08.19 e che tale divieti hanno consentito la salvaguardia delle esigenze di salute che con il presente provvedimento si intende garantire, visto che in tale periodo non si sono verificati episodi che hanno comportato rischi per la salute e l'igiene del personale impegnato nel lavoro nei campi;

VISTO:

- l'art. 50, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

- il Sindaco, quindi, nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, può adottare un'ordinanza contingibile ed urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

- l'ordinamento non predispone alcuna forma di reazione in via amministrativa a contenuto tipico per la risoluzione delle problematiche in esame;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 7 bis, comma 1 bis del richiamato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 650 del codice penale

ORDINA

è fatto assoluto divieto di lavoro nei campi su tutto il territorio comunale nella fascia oraria 12:30 - 16:30 nel periodo compreso tra il 22 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020;

AVVERTE

il mancato adempimento del predetto obbligo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro € 500,00 (euro cinquecento/00) a norma dell'articolo 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

DISPONE

che della presente ordinanza venga data massima divulgazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché mediante diffusione tramite gli organi di stampa locali di qualsiasi tipo.

Che copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Lecce, nonché anche ai fini del rispetto e della vigilanza al locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale.

Contro la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge è ammesso:

a) Ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce nel termine di 30 giorni dalla solenne pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);

b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di 60 giorni dalla solenne pubblicazione (D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla solenne pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971).

Lì 15/06/2020

Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2282

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 15/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/06/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 15/06/2020
